



# REGIONE CALABRIA GIUNTA REGIONALE

## ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

**E**

COMUNE DI CASTIGLIONE COSENTINO

Protocollo N. 0005151/2025 del 16/06/2025

**N. 2 DEL 13/06/2025**

**Oggetto:** Rettifica Ordinanza contingibile e urgente n. 1 del 10 giugno 2025 in materia di igiene e sanità pubblica – Misure di prevenzione per l'attività lavorativa nel settore agricolo e florovivaistico, nonché nei cantieri edili e affini all'aperto in condizioni di esposizione prolungata al sole

Il Dirigente responsabile, previo controllo degli atti richiamati, attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente atto.

**Sottoscritto dal Direttore di Dipartimento**

Dott. MONTILLA EUGENIA

(con firma digitale)

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

**VISTO** l'articolo 32 della Costituzione;

**VISTO** lo Statuto della Regione Calabria, approvato con Legge Regionale n. 25 del 19 ottobre 2004 e s.m.i;

**VISTA** la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone *"il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni"*, nonché *"nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale"*;

**VISTO** l'art. 650 del codice penale;

**VISTO** il d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;

**CONSIDERATO** che con ordinanza n. 1 del 10 giugno 2025 sono state dettate le misure di prevenzione per l'attività lavorativa nel settore agricolo e florovivaistico, nonché nei cantieri edili e affini all'aperto in condizioni di esposizione prolungata al sole;

**VISTA** la nota pervenuta dalla segreteria generale della FP CGIL Calabria, acquisita agli atti in data 11 giugno 2025, prot. n. 425404, con la quale è stato richiesto di estendere le predette misure di prevenzione anche ai lavoratori del comparto Igiene Ambientale in considerazione delle peculiarità delle lavorazioni e degli ambienti di lavoro;

**RITENUTO** di dover aderire all'istanza predetta, rettificando in parte *qua* l'ordinanza n. 1 del 10 giugno 2025, al fine di estendere le misure di prevenzione per come richiesto;

**RITENUTO**, altresì di dover confermare il contenuto dell'ordinanza n. 1 del 10 giugno 2025, per tutte le parti non modificate con il presente provvedimento;

**DATO ATTO** che sussistono le condizioni e i presupposti di cui all'art.32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per l'adozione di Ordinanza in materia di igiene sanità pubblica;

### ORDINA

per i motivi di ordine sanitario rappresentati in premessa:

1. È vietato il lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle ore 12:30 alle ore 16:00, con efficacia immediata e fino al 31 agosto 2025, sull'intero territorio regionale nelle aree o zone interessate dallo svolgimento di lavoro nel settore agricolo e florovivaistico e nel settore dell'igiene ambientale, nonché nei cantieri edili e affini, limitatamente ai soli giorni in cui la mappa del rischio indicata sul sito [www.workclimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/](http://www.workclimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/) riferita a: "lavoratori esposti al sole" con "attività fisica intensa" ore 12:00, segnali un livello di rischio "ALTO";
2. Le limitazioni non trovano applicazione per gli interventi che, a seguito di eventi imprevedibili, siano improrogabili e indispensabili al ripristino di servizi essenziali e per garantire la salute pubblica.
3. È confermata l'ordinanza n. 1 del 10 giugno 2025, nelle parti non modificate dal presente provvedimento
4. La presente Ordinanza, per gli adempimenti di legge, è trasmessa al Commissario ad Acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Calabria, ai Prefetti delle Province della Regione Calabria, alle Province della Calabria, alla Città Metropolitana di Reggio Calabria, a tutti i Sindaci dei Comuni della Regione Calabria, alle

Aziende Sanitarie Provinciali della Regione Calabria, ai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali e dei datori di lavoro e alle Associazioni nazionali di categoria;

5. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La presente Ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e sul sito istituzionale della Giunta della Regione.

**IL Presidente.**

**Roberto Occhiuto**

(con firma digitale)

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

# DIPARTIMENTO SEGRETARIATO GENERALE

## ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

**OGGETTO** Rettifica Ordinanza contingibile e urgente n. 1 del 10 giugno 2025 in materia di igiene e sanità pubblica – Misure di prevenzione per l'attività lavorativa nel settore agricolo e florovivaistico, nonché nei cantieri edili e affini all'aperto in condizioni di esposizione prolungata al sole

### **PARERE DI LEGITTIMITA' E DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA**

Il Direttore Generale del Dipartimento DIPARTIMENTO SEGRETARIATO GENERALE,  
attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente atto.

**IL DIRETTORE GENERALE**

**Eugenia Montilla**

**Data 13/06/2025**